



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

20ª Seduta pubblica – Martedì 18 maggio 2021

Deliberazione legislativa n. 15

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURATA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE SEDI CONGRESSUALI. MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 32, 49 E 50 DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11: “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”.”.
(Progetto di legge n. 43)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Disposizioni in materia di durata della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali. Modifiche degli articoli 32, 49 e 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11: “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”*” (deliberazione della Giunta regionale n. 3/DDL del 9 marzo 2021);

UDITA la relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera *Francesca SCATTO*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

la proposta in oggetto intende apportare alla legge regionale n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, novellazioni alla disciplina della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, che interessino:

- 1) il procedimento di classificazione;*
- 2) la durata della classificazione, tanto si tratti di prima classificazione, quanto di rinnovo della classificazione in essere;*
- 3) il vigente sistema sanzionatorio per gli inadempimenti in materia di classificazione.*

L’intervento legislativo, comunque di opportuno aggiornamento e snellimento ad otto anni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013, risponde oggi più che mai alla ratio del sostegno al settore del turismo ed ai suoi operatori, nella grave crisi che dal 30 gennaio 2020 a causa della pandemia ha colpito la più significativa industria del Veneto.

La condizione pandemica globale condiziona infatti fortemente l’aspetto programmatico e decisionale dell’attività ricettiva attuale e futura, data la difficoltà di previsione della domanda turistica. Ne consegue uno stato generale di incertezza degli operatori anche rispetto alle valutazioni relative al rinnovo delle classificazioni in

scadenza: tanto al livello di classificazione da programmare, quanto addirittura alla continuazione stessa dell'attività.

Il disegno di legge pertanto propone la semplificazione della procedura di rilascio, o modifica o rinnovo della classificazione delle strutture ricettive, prevedendo l'accesso alla procedura informatica; dispone inoltre un'estensione della durata della classificazione stessa dagli attuali cinque a sette anni; infine mitiga, secondo i principi di gradualità e proporzionalità, le sanzioni amministrative attualmente previste per gli inadempimenti in materia di classificazione.

La classificazione (articoli 31 e 32 della legge regionale 11/2013) è il provvedimento amministrativo che abilita all'uso ricettivo le strutture in possesso di requisiti di interesse turistico - superfici e cubature minime dei locali per il pernottamento, altezze minime dei locali di servizio, attrezzature, dotazioni, aree comuni e servizi offerti ai turisti - e ulteriori requisiti sanitari, urbanistici, edilizi e di prevenzione incendi previsti dalle vigenti norme in materia.

La classificazione si esplicita in diversi livelli, fino ad un massimo di cinque classi contrassegnate da segni distintivi a seconda degli spazi, attrezzature, installazioni tecniche e servizi forniti al turista.

Come disposto dall'articolo 31 la Giunta regionale ha definito i requisiti minimi relativi ai distinti livelli di classificazione per le diverse tipologie di strutture ricettive: alberghiere, all'aperto, complementari o in ambienti naturali.

La classificazione è rilasciata dalla Giunta regionale su domanda del titolare della struttura ricettiva (articolo 32) o, in caso di rinnovo, su presentazione di domanda di rinnovo di classificazione, presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza della classificazione in corso.

La Direzione regionale Turismo procede al rinnovo della classificazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione prevista, verificando la completezza della domanda e la coerenza della documentazione allegata.

L'articolo 32, comma 4, prevede altresì che decorsi i sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo di classificazione si applica il silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge n. 241/1990.

Nel 2020 sono risultate in scadenza complessivamente 217 domande di rinnovo di classificazione di strutture ricettive, di cui 130 alberghiere, 86 complementari e una all'aperto, rilasciate nel corso del 2015, in sede di rilascio della prima classificazione ai sensi della legge regionale 11/2013.

Così pure nel 2021 risultano in scadenza complessivamente 1.935 domande di rinnovo di classificazione di strutture ricettive, di cui 732 alberghiere, 1.160 complementari e 43 all'aperto, rilasciate nel corso del 2016, in sede di rilascio della prima classificazione ai sensi della legge regionale 11/2013.

L'articolo 1 del pdl propone dunque le seguenti modifiche all'articolo 32 della legge regionale 11/2013 disciplinante la classificazione delle strutture ricettive:

- alla lettera a) del comma 1, per semplificare e velocizzare le procedure di classificazione, è consentita la possibilità di presentare alla Regione la relativa domanda o su modello regionale - com'è attualmente - o in procedura informatica prevista dalla Giunta regionale, così come peraltro già previsto anche per il Sistema informativo regionale del turismo al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 11/2013;*
- alla lettera b) del comma 1, per concedere agli operatori turistici maggior tempo, si propone che il titolare di una struttura ricettiva o di una sede congressuale presenti alla Giunta regionale la domanda di rinnovo di classificazione, non più almeno*

sessanta giorni prima della scadenza della classificazione in corso, bensì entro il termine della data di scadenza della stessa, decorso il quale si applicano le sanzioni previste dall'articolo 49, comma 5 bis, introdotto quest'ultimo dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del pdl;

- alla lettera c) del comma 1 si propone di estendere la durata della classificazione da 5 a 7 anni, che decorrono:

- dalla data del provvedimento di rilascio di prima classificazione o, in mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del silenzio-assenso a seguito di domanda;

- dalla data del provvedimento di modifica della classificazione o, in mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del silenzio-assenso a seguito di domanda;

- nel caso, invece, di rinnovo di classificazione, dalla data immediatamente successiva a quella di scadenza della precedente classificazione;

- nel caso, infine, della classificazione provvisoria prevista dall'articolo 50, comma 6 ter, dalla data della classificazione provvisoria stessa;

- alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 del pdl, per rendere più efficace la collaborazione istituzionale tra le pubbliche amministrazioni competenti nella lotta all'abusivismo nel settore ricettivo e congressuale, si propone che la Giunta regionale segnali al Comune territorialmente competente, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 49, le strutture ricettive e le sedi congressuali per le quali non risulti presentata da parte del titolare, entro il termine di scadenza della classificazione, la comunicazione di chiusura definitiva o la domanda di rinnovo di classificazione.

L'articolo 2 del pdl propone modifiche all'articolo 49 della legge regionale 11/2013, disciplinante le sanzioni amministrative per la violazione delle norme della citata legge.

Il senso della novellazione proposta pertanto è che, per mitigare le sanzioni amministrative nei confronti del titolare di struttura ricettiva o di sede congressuale che non presenti la domanda di rinnovo di classificazione entro il termine di scadenza, non si applichi - come nel testo attualmente vigente - la disciplina generale di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 49 che, per il caso di mancanza di classificazione, impone una sanzione pecuniaria da 3.000 sino a 6.000 euro e la cessazione definitiva dell'attività.

Si propone, invece, nel caso specifico di inadempimento all'obbligo di rinnovo di classificazione, una sanzione pecuniaria di minore importo (da mille a duemila euro), nonché la sanzione accessoria della sospensione dell'attività non classificata sino ad un massimo di dieci mesi, in luogo della cessazione definitiva dell'attività, rinviata questa al decorso dei dieci mesi di sospensione senza presentazione di domanda di rinnovo di classificazione.

E pertanto, la sanzione della cessazione dell'attività potrà essere evitata presentando la domanda di rinnovo di classificazione prima della scadenza dei suddetti dieci mesi di sospensione.

Il raccordo fra la previsione di tale sospensione dell'attività per dieci mesi, in luogo dell'immediata cessazione, consente peraltro al titolare della struttura ricettiva o della sede congressuale, pur dopo la scadenza della classificazione ed entro l'anzidetto termine, di continuare ad avvalersi del beneficio di cui all'articolo 50, comma 4, lettera f), della legge regionale 11/2013, che consente ai titolari di autorizzazioni all'esercizio rilasciate anteriormente al vigore del provvedimento che ha definito i requisiti minimi di classificazione, di mantenere la destinazione d'uso edilizia, la capacità ricettiva e i requisiti dimensionali e strutturali già autorizzati.

L'articolo 2 del pdl pertanto dispone l'inserimento del comma 5 bis, dopo il comma 5 dell'articolo 49 (Violazioni e sanzioni amministrative) della legge regionale n. 11/2013.

Il comma 5 bis proposto prevede che il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, in assenza di comunicazione di chiusura definitiva non presenti domanda di rinnovo della classificazione entro la data di scadenza della classificazione, sia soggetto:

a) alla sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.000, fatto salvo quanto previsto dal comma 10. Il riferimento al comma 10 dell'articolo 49 sta a significare che la sanzione pecuniaria debba essere pagata entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'attività resti sospesa per tre mesi per poi cessare definitivamente;

b) alla sospensione dell'attività dalla data di scadenza della classificazione sino alla data dell'avvenuto rinnovo e comunque fino a un massimo di dieci mesi successivi alla scadenza della classificazione, decorsi i quali senza la presentazione di domanda di rinnovo, il Comune, su segnalazione della Giunta regionale, dispone la cessazione dell'attività. La cessazione determina la necessità della presentazione di una nuova domanda di classificazione nel rispetto dei requisiti di classificazione previsti a tale data.

L'articolo 3 del pdl propone modifiche all'articolo 50 della legge regionale 11/2013, disciplinante le disposizioni transitorie. Specificamente:

- il comma 1 dell'articolo 3 per ragioni di coordinamento normativo con l'articolo 32 della legge regionale 11/2013, modifica la disciplina transitoria dei procedimenti di classificazione provvisoria di strutture ricettive, perché attualmente essi non sono più gestiti dalla Città metropolitana di Venezia né dalle Province, come nel testo vigente del comma 6 ter dell'articolo 50 della legge regionale 11/2013, bensì dalla Regione;

- il comma 2 dell'articolo 3 propone, per ragioni di parità di trattamento, che possano usufruire dell'estensione a sette anni di durata della classificazione, anziché gli attuali cinque, anche gli operatori turistici di strutture ricettive e sedi congressuali con classificazioni rilasciate, modificate o rinnovate nell'anno 2020 e nell'anno 2021.

L'articolo 4 del pdl, propone la clausola di neutralità finanziaria, disponendo che all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

L'articolo 5 del pdl dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 12 maggio 2021, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi, Cestari e Favero), Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Villanova, Sandonà, Vianello e Scatto), Lista Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni (Razzolini, Polato e Soranzo), Forza Italia Berlusconi - Autonomia per il Veneto (Bozza), Partito Democratico Veneto (Camani e Giacomo Possamai), Il Veneto che Vogliamo (Ostanel).”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, il disegno di legge composto di n. 5 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 45
Astenuti	n. 1

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 46
Astenuti	n. 1

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 43
Astenuti	n. 1

Art. 4 e 5

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 47
Astenuti	n. 1

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURATA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DELLE SEDI CONGRESSUALI. MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 32, 49 E 50 DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11: “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”.

Art. 1 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. All'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: *“su modello regionale”* sono inserite le seguenti: *“o tramite procedura informatica prevista dalla Giunta regionale”*;
- b) al comma 1 lettera c) le parole: *“almeno sessanta giorni prima della scadenza della classificazione in corso”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro il termine della data di scadenza della classificazione, decorso il quale si applica l'articolo 49, comma 5 bis”*;
- c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. La durata di validità della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali è di sette anni decorrenti:

- a) dalla data del provvedimento di rilascio di prima classificazione o, in mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del silenzio-assenso a seguito di domanda;*
- b) dalla data del provvedimento di modifica della classificazione o, in mancanza del provvedimento espresso, dalla data di formazione del silenzio-assenso a seguito di domanda;*
- c) dalla data immediatamente successiva a quella di scadenza della precedente classificazione, nel caso di rinnovo di classificazione;*
- d) nel caso della classificazione provvisoria prevista dall'articolo 50 comma 6 ter, dalla data della classificazione provvisoria stessa.”;*

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6 bis. La Giunta regionale segnala al Comune territorialmente competente, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 49, le strutture ricettive e le sedi congressuali per le quali non risulti presentata da parte del titolare, entro il termine di scadenza della classificazione, la comunicazione di chiusura definitiva o la domanda di rinnovo di classificazione.”.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. All'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. Il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, in assenza di comunicazione di chiusura definitiva della struttura ricettiva o della sede congressuale, non presenti la domanda di rinnovo della classificazione entro la data di scadenza della classificazione stessa, è soggetto:

- a) alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 2.000,00, fatto salvo quanto previsto dal comma 10;*
- b) alla sospensione dell'attività dalla data di scadenza della classificazione sino alla data dell'avvenuto rinnovo e comunque fino a un massimo di dieci mesi successivi alla*

scadenza della classificazione, decorsi i quali senza la presentazione di domanda di rinnovo, il Comune, su segnalazione della Giunta regionale, dispone la cessazione dell'attività. La cessazione determina la presentazione di una nuova domanda di classificazione nel rispetto dei requisiti di classificazione previsti a tale data.”;

b) al comma 10 dopo le parole: “*comma 5 lettera c)*” sono inserite le seguenti: “*ed al comma 5 bis, lettera a)*”.

Art. 3 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.

1. Al comma 6 ter le parole: “*Città metropolitana di Venezia o della Provincia nel caso di conclusione negativa dei procedimenti autorizzativi*” sono sostituite dalle seguenti: “*Giunta regionale nel caso di conclusione negativa dei procedimenti autorizzativi o alla scadenza di validità della classificazione provvisoria*”.

2. Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9 bis. La durata di validità delle classificazioni delle strutture ricettive e delle sedi congressuali aventi scadenza nel corso degli anni 2020 e 2021, nonché delle classificazioni delle strutture ricettive e delle sedi congressuali rilasciate, modificate o rinnovate nel corso degli anni 2020 e 2021 è aumentata di anni due.”.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 48
Voti favorevoli	n. 47
Astenuti	n. 1

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Nicola Ignazio Finco

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".	6
Art. 2 - Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".	6
Art. 3 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".	7
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	7
Art. 5 - Entrata in vigore.....	7